

**REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA
SICUREZZA
DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO
19.9.1994, N. 626**

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.3.1997;
DECRETO RETTORALE	313/AG dd. 27.3.1997;
UFFICIO COMPETENTE	Sez. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 1998

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina di sei rappresentanti per la sicurezza dell'Università degli Studi di Trieste, in ottemperanza del Decreto Legislativo 19.9.1994, n. 626, art. 18 ed in applicazione del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 5.6.1996 vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Le elezioni sono disciplinate dal presente regolamento, adottato d'intesa fra l'Università degli Studi di Trieste e le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo.

I sei rappresentanti per la sicurezza sono eletti da tutti i lavoratori dell'Università degli Studi di Trieste.

Le elezioni si svolgono a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Risultano eletti i sei lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Sono elettori:

- tutti i professori di prima fascia straordinari ed ordinari ed i professori fuori ruolo dell'Università degli Studi di Trieste;
- tutti i professori di seconda fascia dell'Università degli Studi di Trieste. Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori di seconda fascia;
- tutti i ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste. Ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto, gli assistenti del ruolo speciale ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori;
- tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste per l'anno accademico in cui si tengono le elezioni e, relativamente agli iscritti al primo anno, limitatamente ai corsi iniziati entro il 31 marzo;

- tutti gli appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.

Relativamente al personale docente sono eleggibili tutti coloro che abbiano esercitato l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno e si siano candidati.

Relativamente al personale tecnico-amministrativo, tutti gli elettori sono eleggibili purché si siano candidati e non abbiano optato per il regime a tempo parziale.

Art. 3 **Assemblea degli elettori. Commissioni Elettorali di seggio e Commissione Elettorale centrale.**

Alla scadenza del triennio accademico il Rettore comunica alle Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste il decreto rettorale di indizione delle elezioni di cui all'art. 1.

Le Organizzazioni Sindacali, di cui al comma precedente, convocano l'Assemblea degli aventi diritto all'elettorato.

Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo precedente, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e due Commissioni Elettorali di seggio, formate da tre membri ciascuna che sovrintenderanno alle operazioni elettorali ed agli scrutini presso i due seggi previsti ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, provvedendo inoltre a designare un supplente.

La Commissione del seggio ubicato nel comprensorio di P.le Europa funge anche da Commissione Elettorale centrale.

Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il segretario.

L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce la sede e l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso due seggi elettorali, dei quali il primo ubicato nel comprensorio di P.le Europa ed il secondo nel comprensorio di Cattinara.

In prima applicazione, l'Assemblea degli Elettori viene convocata dal Rettore.

Art. 4 **Lista degli elettori.**

L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse rispettivamente presso l'Ufficio Affari Generali del Rettorato e presso le Commissioni Elettorali di seggio.

La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 5 Candidature.

Le candidature sono raccolte sino a cinque giorni prima della data fissata per le elezioni presso l'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste, con le modalità e negli orari resi noti dalla medesima. A cura dell'Amministrazione, nel giorno della votazione, nei locali ove avranno svolgimento le votazioni, sarà affisso un manifesto con l'elenco delle candidature depositate.

Art. 6 Espressione del voto.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un massimo di 6 nominativi. Qualora risultino indicati sulla scheda elettorale più di sei nominativi la scheda è considerata nulla.

Il voto è segreto.

Art. 7 Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale in duplice copia da parte delle Commissioni di seggio, in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Le operazioni che precedono devono aver luogo presso i due seggi a cura delle rispettive Commissioni di seggio subito dopo la chiusura dei seggi stessi.

Art. 8 Risultato delle elezioni.

Il giorno successivo allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 7 ultimo comma, la Commissione Elettorale centrale, sulla base dei risultati complessivi nei due seggi di cui ai verbali delle operazioni elettorali relative, verifica la progressione degli eletti che è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo. A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano in età.

Art. 9 Conclusione delle operazioni elettorali.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, il verbale della Commissione Elettorale centrale in duplice copia con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione Elettorale Centrale, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato in entrambi i seggi, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale Centrale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 10 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 11 Durata del mandato.

Gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Art. 12 Diritti ed obblighi dei rappresentanti per la sicurezza.

I diritti dei rappresentanti per la sicurezza, ai fini dello svolgimento dei compiti loro attribuiti, sono quelli contemplati dalla normativa vigente, compreso il riconoscimento di permessi retribuiti orari nei limiti previsti.

Le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza sono quelle di cui alla disciplina legale contenuta nell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 nonché sulla base delle indicazioni concordate fra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste in tema di accesso ai luoghi di lavoro, modalità di consultazione, informazioni e documentazione aziendale, formazione dei rappresentanti per la sicurezza, riunioni periodiche, strumenti per l'espletamento delle funzioni e contrattazione di comparto.

Ai fini della realizzazione delle indicazioni concordate di cui al comma precedente, l'amministrazione si avvale del Servizio Protezione e Prevenzione.

Art. 13 Norma transitoria e finale.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, i neo eletti restano in carica per lo scorcio dell'a.a. 1996/97 e per il triennio accademico 1997/2000.

Entro il 31.10.2000 l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali riconosciute nell'Università degli Studi di Trieste concorderanno eventuali opportune modifiche da apportare al presente regolamento e al numero dei rappresentanti, ovvero ne riconcorderanno la validità, tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia.